

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3257</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARANTE, RAICICH, BERLINGUER GIOVANNI, DE SABBATA, TRIVA, BENEDETTI TULLIO, BINI, FINELLI, GIANNANTONI, NATTA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, TEDESCHI, TESSARI, VAGLI ROSALIA, VITALI**

*Presentata il 28 ottobre 1974*

**Diritti elettorali attivi e passivi degli studenti e altre modifiche del decreto delegato sull'istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presentazione di questa proposta di legge non è nostra intenzione affrontare tutte le questioni che a nostro avviso dovranno essere considerate e positivamente avviate a soluzione — anche attraverso modifiche legislative del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola — se si vorrà dare uno sviluppo compiutamente positivo al processo di democratizzazione che si apre nella vita della scuola italiana.

Il decreto delegato definito il 31 maggio scorso dal Consiglio dei ministri — come pure, per molti aspetti, la stessa legge-delega sullo stato giuridico del 30 luglio 1973, n. 477 — ha recepito infatti solo parzialmente, e in qualche caso anche in modo distorto e contraddittorio, le sollecitazioni dei movimenti di lotta che in questi anni hanno investito le strutture della scuola italiana e hanno posto all'ordine del giorno fonamen-

tali questioni di democrazia e di riforma. Certo, un punto positivo di grande importanza è stato acquisito: il tradizionale ordinamento burocratico, gerarchico e centralizzato del nostro sistema scolastico è per la prima volta posto seriamente in discussione, con l'introduzione dei nuovi organi collegiali di governo, e i problemi di direzione, organizzazione e programmazione della vita scolastica, sin qui gelosamente riservati alla competenza esclusiva dell'amministrazione, divengono per la prima volta oggetto di un confronto cui vengono chiamati a partecipare, come accadrà per l'elezione di tali nuovi organismi, milioni di cittadini. Queste innovazioni, di cui è chiaro il valore largamente positivo e che sono un primo risultato delle lotte democratiche di questi anni, sono però limitate nella loro concreta applicazione e in diversi casi anche contraddette, nelle soluzioni previste dal decreto delegato sugli organi collegiali, da restrizioni e remore che sono

l'evidente espressione delle molteplici resistenze conservatrici presenti dentro e fuori il mondo della scuola — e che hanno trovato largo ascolto in seno alla maggioranza governativa — e delle tradizionali preoccupazioni moderate del partito della Democrazia cristiana.

Segno di queste resistenze sono, per esempio, le numerose e gravi limitazioni che emergono dalla configurazione delle funzioni dei nuovi organi collegiali — l'esempio più significativo è quello del distretto, le cui funzioni sono essenzialmente consultive e promozionali — e che sono evidentemente rivolte a conservare il più estesamente possibile poteri di vigilanza, di controllo e in definitiva di direzione agli organi burocratici dell'amministrazione scolastica; e ne è segno anche la mancata apertura della scuola a un più sostanziale rapporto con la realtà sociale in cui essa è chiamata ad operare, come dimostra l'esclusione dagli organi di governo dei circoli e degli istituti di rappresentanti della collettività dei cittadini (comuni, consigli di quartiere o di circoscrizione, organizzazioni e associazioni di base, eccetera) e quindi la composizione in qualche modo ancora « corporativa » che si è inteso dare a tali organismi. Queste ed altre limitazioni non potranno, a nostro avviso, non costituire un ostacolo rispetto all'esigenza di una più compiuta espansione della democrazia nella scuola; ed inoltre introducono nel nuovo ordinamento del governo scolastico previsto dal decreto delegato (come sempre accade quando con un sistema di pesi e di contrappesi si cerca di eludere attraverso una soluzione di compromesso l'esigenza di una scelta chiara e rigorosa) elementi di farraginosità, di contraddittorietà e di incoerenza che certamente non ne agevoleranno la funzionalità e l'efficienza.

Non è comunque quest'ordine di problemi che intendiamo affrontare con la presentazione di questa proposta di legge. Certo, è nostra convinzione che anche su questi temi occorrerà ritornare anche in sede legislativa, e ci riserviamo di presentare al riguardo le opportune proposte; ma siamo persuasi che su questioni indubbiamente complesse quali quelle che abbiamo qui rapidamente richiamato dovrà essere la stessa esperienza dei nuovi organi collegiali di governo, e soprattutto l'ulteriore e più ampio sviluppo del movimento di lotta per la democrazia e per la riforma che la istituzione di tali organismi rende comunque possibile, a far maturare e imporre l'esigenza di soluzioni legislative più avanzate, nella direzione di

quella « gestione sociale » della scuola che è stata in questi anni rivendicata dallo schieramento riformatore più conseguente. Anche per questo siamo convinti della necessità della più ampia mobilitazione dei cittadini e dei lavoratori per fare che la prossima scadenza delle elezioni nelle scuole non sia vista come un qualunque traguardo elettorale, ma sia l'occasione per far avanzare — attraverso un'ampia convergenza unitaria di tutte le forze interessate al rinnovamento del nostro sistema scolastico — un processo di generale crescita democratica.

Con questa proposta di legge vogliamo invece richiamare l'attenzione su alcuni problemi che possono considerarsi preliminari, nel senso che una loro mancata tempestiva soluzione — attraverso una sollecita modifica del decreto delegato che ci auguriamo possa avvenire anche prima delle elezioni per l'istituzione degli organi collegiali — potrebbe compromettere seriamente lo stesso avvio della nuova esperienza di governo scolastico. Il più rilevante di questi problemi riguarda l'assurda limitazione che, già nella legge-delega, la maggioranza ha voluto stabilire circa la partecipazione alle nuove forme di democrazia scolastica degli studenti delle scuole medie superiori: ossia l'esclusione di coloro che non hanno compiuto i 16 anni dai diritti elettorali attivi e passivi per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto. Questa limitazione contrasta con l'esperienza che in questi anni ha visto un'attiva partecipazione anche degli studenti delle prime classi alle lotte degli studenti e alle nuove esperienze di democrazia studentesca; inoltre essa introduce ingiustificabili discriminazioni (in molte classi voterebbero solo i ripetenti) e riduce a una minoranza gli studenti aventi diritto al voto nelle scuole secondarie di durata inferiore al quinquennio, come gli istituti o le scuole magistrali e gli istituti professionali.

Proponiamo perciò, nel primo articolo di questa proposta di legge, che il diritto di voto per l'elezione dei consigli di istituto sia esteso a tutti gli studenti iscritti a una scuola secondaria superiore, indipendentemente dai limiti di età.

Una seconda limitazione che riteniamo vada subito superata — e a ciò è diretto l'articolo 2 della proposta — è l'esclusione dei rappresentanti degli studenti dai consigli di distretto scolastico e dai consigli scolastici provinciali: cioè proprio da quegli organismi in cui il movimento degli studenti può entrare

in rapporto con le forze rappresentative della società, in particolare con i rappresentanti degli enti locali e con quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si tratta, nell'uno e nell'altro caso, di rivendicazioni largamente sentite dal mondo studentesco, come già dimostrano le prese di posizione delle organizzazioni giovanili democratiche; ma che soprattutto debbono stare a cuore a chiunque vuole una reale espansione della democrazia scolastica, giacché sono dirette a superare limitazioni che potrebbero rappresentare un grave ostacolo a una convinta partecipazione degli studenti ai nuovi organi di governo e che comunque mortificano il ruolo assegnato in tali organismi a quella che è stata in questi anni la componente più dinamica del movimento di lotta per la democrazia e per la riforma.

Gli articoli successivi della proposta tendono invece ad avviare ad omissioni che sono presenti nel testo del decreto e che comporterebbero nella pratica non poche difficoltà per un pieno esercizio dei diritti democratici e per il corretto funzionamento dei nuovi organi di governo.

L'articolo 3 propone di dare una rappresentanza al personale non docente anche nel Consiglio di distretto scolastico, che sarebbe altrimenti l'unico organismo dal quale tale personale sarebbe — non si capisce perché — del tutto escluso; e prevede inoltre la presenza in tale consiglio di tre rappresentanti eletti anche fuori dal proprio seno (due per la maggioranza e uno per la minoranza) dal Consiglio provinciale.

Gli articoli 4 e 5 considerano la condizione particolare dei lavoratori studenti, che sembra sia stata del tutto dimenticata dagli estensori del decreto. Si propone perciò che eleggano loro rappresentanti nei consigli di classe e di istituto anche quei lavoratori che frequentano corsi di scuola media inferiore per il completamento dell'obbligo scolastico; mentre per i lavoratori studenti che frequentano un corso di scuola secondaria superiore si propone uno specifico consiglio di corso e si prevede che così in tale consiglio come nei consigli di classe i lavoratori studenti

eleggano un numero di rappresentanti pari alla somma dei rappresentanti normalmente attribuiti agli studenti e ai genitori giacché non avrebbe senso una rappresentanza dei genitori nel caso di lavoratori adulti.

L'articolo 6 è rivolto ad assicurare ai lavoratori che siano lavoratori dipendenti una reale possibilità di partecipare sia alle elezioni sia all'attività dei nuovi organi di governo. Se è vero, infatti, che il decreto delegato stabilisce giustamente che le elezioni si svolgano in giorno non lavorativo, occorre però anche prevedere il diritto a permessi retribuiti per quei genitori il cui turno di lavoro coincida con la giornata festiva in cui avranno luogo le elezioni; ed occorre assicurare ai lavoratori che siano eletti negli organi collegiali, per i casi in cui tali organi si riuniscano in giornate o comunque in ore lavorative, gli stessi diritti che lo Statuto dei lavoratori prevede per gli eletti ad altre funzioni amministrative pubbliche. È chiaro infatti che, in mancanza di un riconoscimento di tali diritti, la rosa degli eleggibili escluderebbe di fatto i lavoratori dipendenti, compromettendo in partenza la effettiva piena partecipazione democratica di tutti i cittadini.

L'articolo 7 è invece diretto ad assicurare che nel caso di sezioni staccate e coordinate che spesso si trovano a molti chilometri di distanza dall'istituto da cui dipendono, vengano istituiti autonomi consigli di sezione: è evidente, infatti, che qualora studenti, insegnanti e genitori dovessero esclusivamente far capo al consiglio di istituto del centro dove la scuola ha la sua sede principale, le reali possibilità di partecipazione democratica sarebbero nei fatti molto limitate.

Infine l'articolo 8 affronta il problema delle casse scolastiche, che è ignorato nel decreto: un'eventuale sopravvivenza delle casse, che potrebbe derivare da un'interpretazione conservatrice favorita dal silenzio del decreto, sarebbe in contraddizione con le funzioni attribuite ai consigli di istituto in materia di assistenza e di attività integrative e finirebbe col limitare gravemente, di fatto, l'esercizio delle funzioni stesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I diritti elettorali attivi e passivi, per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali della scuola di cui al decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, sono estesi a tutti gli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, senza limite di età.

### ART. 2.

Il consiglio scolastico distrettuale, di cui all'articolo 11 del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, e il consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 13 di tale decreto sono integrati rispettivamente con sette e cinque rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali, paraggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto o nella provincia.

### ART. 3.

Fanno altresì parte del consiglio scolastico distrettuale tre rappresentanti (due per la maggioranza e uno per la minoranza) eletti anche fuori dal proprio seno dal Consiglio provinciale, nonché due rappresentanti eletti del personale non docente in servizio nelle scuole statali paraggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto.

### ART. 4.

Negli istituti di istruzione secondaria inferiore che abbiano corsi pomeridiani o serali per il completamento dell'obbligo scolastico riservati ai lavoratori studenti, il consiglio di istituto è integrato, per le materie riguardanti il funzionamento di tali corsi, con tre rappresentanti eletti dai lavoratori studenti iscritti ai corsi pomeridiani o serali.

Sempre in tali istituti, nei consigli di classe delle classi composte da lavoratori studenti, i quattro rappresentanti dei genitori previsti dall'articolo 3 del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, sono sostituiti da quattro rappresentanti dei lavoratori studenti

componenti la classe, eletti dai lavoratori studenti stessi.

I genitori dei lavoratori studenti non partecipano all'elezione del consiglio di istituto.

#### ART. 5.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica che abbiano corsi pomeridiani o serali per lavoratori studenti, sono istituiti consigli di corso o di intercorso composti da 5 rappresentanti eletti dal personale docente che insegna in tali corsi, 5 rappresentanti eletti dai lavoratori studenti frequentanti i corsi, un rappresentante eletto del personale non docente. Il Consiglio è presieduto dal preside, che ne fa parte di diritto, o da un professore da lui designato.

Il consiglio di corso o di intercorso, di cui al comma precedente, collabora con il consiglio di istituto e il suo parere è vincolante per quel che riguarda l'organizzazione delle attività scolastiche per i lavoratori studenti.

Negli istituti di cui al primo comma del presente articolo, nei consigli di classe delle classi composte da lavoratori studenti i due rappresentanti dei genitori previsti dall'articolo 3 del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, sono sostituiti da due rappresentanti degli studenti il cui numero è così elevato a quattro.

I genitori dei lavoratori studenti non partecipano all'elezione del consiglio di istituto

#### ART. 6.

I genitori lavoratori dipendenti il cui turno di lavoro coincide con lo svolgimento delle operazioni elettorali per la elezione degli organi collegiali di cui al decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle votazioni. Qualora i consigli di classe o di interclasse, i consigli e la giunta di istituto, i consigli di disciplina degli alunni, i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali si riuniscano in ore lavorative, ai lavoratori dipendenti eletti in tali organi si applicano le norme di cui all'articolo 32 dello statuto dei lavoratori relative agli eletti a funzioni pubbliche.

#### ART. 7.

Negli istituti di istruzione secondaria inferiore, superiore e artistica che abbiano sezioni staccate o coordinate situate in comuni

differenti da quello in cui l'istituto ha la sua sede principale, presso ciascuna sezione staccata o coordinata è istituito un consiglio di sezione che è eletto con le stesse modalità e con la stessa composizione prevista per i consigli di istituto. Il consiglio di sezione collabora con il consiglio di istituto e ad esso il consiglio di istituto può delegare l'esercizio delle sue funzioni in ordine ai problemi di organizzazione e programmazione della vita e dell'attività scolastica nell'ambito della sezione staccata o coordinata.

Negli istituti di cui al precedente comma, gli studenti e i genitori degli alunni che frequentano una sezione staccata o coordinata situata in comune differente da quello in cui l'istituto ha la sua sede principale hanno diritto di riunirsi in assemblea di sezione. Per l'esercizio di tale diritto si applicano le norme relative all'assemblea di istituto, di cui al titolo secondo del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416.

L'istituzione di un consiglio di sezione, con le caratteristiche e le funzioni previste dal primo comma del presente articolo, può essere decisa con deliberazione del consiglio di istituto anche per le sezioni staccate o coordinate situate nel territorio dello stesso comune in cui l'istituto ha la sua sede principale, qualora la distanza dalla sede principale, l'eventuale appartenenza a un diverso distretto scolastico o comunque la presenza di problemi peculiari rendano opportuna tale istituzione.

#### ART. 8.

Entro un mese dall'elezione dei consigli di istituto o di circolo i consigli delle casse scolastiche sono sciolti e le funzioni ad esse rimaste dopo il passaggio alle regioni delle competenze in materia di assistenza scolastica sono trasferite ai consigli di istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le modalità per il trasferimento ai consigli di istituto delle dotazioni delle casse scolastiche e degli stanziamenti ad esse assegnate.